

ammortamento compreso nel termine di anni 20, oppure 7% annuo, oltre al diritto di commissione dello 0.50% "una tantum", nell'ipotesi di un ammortamento ultraventennale.

2°) - senza abbinamento assicurativo: 8% (otto per cento) annuo, qualunque sia la durata dell'ammortamento;

b) - durata dei mutui: compatibile con le esigenze dell'abbinamento assicurativo e la durata del contributo statale, oppure soltanto con la durata di detto contributo, qualora i mutui non vengono abbinati alla stipula di polizze di assicurazione;

c) - rimborso dei mutui mediante pagamento di rate bimestrali di importo pari ad $\frac{1}{6}$ dell'annualità posticipata di ammortamento;

d) - depositi, per spese legali e tecniche, da determinarsi dal Presidente e dal Direttore generale ai sensi della delibera consiliare 28 giugno 1949;

e) - garanzie: 1° - ipoteca di primo grado sulle aree e sui fabbricati da costruire con il provento dei mutui; 2° - cauzione "pro solvendo" del contributo statale annuo nel